



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Conti Correnti Ipotecari

Aggiornato al 01 aprile 2024

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



CONTI CORRENTI IPOTECARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelievi, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile.

Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il Conto Corrente Ipotecario è un conto corrente collegato ad un'apertura di credito assistita da una garanzia ipotecaria. Durata, condizioni ed eventuali modalità di rimborso sono contrattualmente stabilite mediante atto pubblico.

Principali rischi (generici e specifici)

(cfr. fogli informativi relativi ai conti correnti ordinari)

Le operazioni di finanziamento a tasso variabile connesse a meccanismi di indicizzazione presentano i rischi derivanti dal futuro andamento dei tassi di mercato di riferimento

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata trimestrale con utilizzato pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre.	- Accordato: € 1.500 - Utilizzato medio: € 1.500 - Tasso debitore annuo nominale: 10,927% - Commissione per la messa a disposizione somme: 2% su base annua	Interessi: $1.500 \times 10,927\% \times 3/12 = € 40,98$ Oneri: $(2\% \times 1.500) / 4 = € 7,50$ TAEG: 11,43%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancapassadore.it

- Tasso indicizzato
 - criterio di indicizzazione: parametro di riferimento + spread
 - parametro di riferimento: EURIBOR 3 Mesi 360 Media % del mese precedente
 - valore attuale del parametro: 3,927%
 - periodicità revisione parametro: all'inizio di ogni trimestre solare
 - spread massimo: 7,00% annuo
 - tasso attuale d'ingresso: 10,927% annuo
- Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,50% dell'importo accordato.
- Imposta sostitutiva: D.p.r. 29/09/73 n.601 art.15, co. 3
- Spese di perizia: Secondo tariffario periti
- Riduzioni e frazionamenti: € 220,00 per pratica
- Rinnovi di ipoteche: € 160,00
- Eventuali voltture: € 55,00





● Altre condizioni economiche:

vedi fogli informativi relativi ai Conti Correnti ordinari

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it).

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

Tasso indicizzato	Tasso di interesse nominale annuo soggetto a variazione periodica sulla base di un differenziale, stabilito contrattualmente, rispetto al parametro di riferimento.
Spread massimo	Differenziale massimo fra il parametro di riferimento ed il tasso applicato. Lo spread effettivo applicato è stabilito contrattualmente
Commissione di messa a disposizione somme	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite massimo e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

